

- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della commissione SEAFO per il periodo 2019-2023, poiché le misure di conservazione e di esecuzione adottate dalla SEAFO saranno vincolanti per l'Unione e in grado di incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008 ⁽⁴⁾ e (CE) n. 1224/2009 ⁽⁵⁾ del Consiglio, e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (7) La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della commissione SEAFO è attualmente stabilita dalla decisione del Consiglio del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della SEAFO. È opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova decisione che copra il periodo 2019-2023.
- (8) In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione SEAFO e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della SEAFO, devono essere stabilite procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione per il periodo 2019-2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) è riportata nell'allegato I.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni della commissione SEAFO avviene in conformità dell'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione riportata nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della commissione SEAFO del 2024.

Articolo 4

La decisione del Consiglio del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale (SEAFO) è abrogata.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

